

DELIBERAZIONE 3 GIUGNO 2025

226/2025/E/EEL

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA SUNPRIME GENERATION S.R.L. NEI
CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE
IDENTIFICATA CON IL CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 294203478**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1342^a riunione del 3 giugno 2025

VISTI:

- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'articolo 14, comma 2, lett. *f-ter*);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- le deliberazioni dell'Autorità 13 dicembre 2018, 560/2018/E/eel, 22 ottobre 2024, 421/2024/E/eel, 8 aprile 2025, 153/2025/E/eel e 20 maggio 2025, 206/2025/E/eel, recanti rispettivamente "Decisione del reclamo presentato da Tecnosolar S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A. relativo alle pratiche di connessione T0713311 e T0715324", "Decisione del reclamo presentato da Sunprime Generation S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A. relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 298730604", "Decisione del reclamo presentato da Emix S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 312000375" e "Decisione del reclamo presentato da Sunprime Generation S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A. relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 288445476", (di seguito rispettivamente: deliberazione 560/2018/E/eel,

deliberazione 421/2024/E/eel, deliberazione 153/2025/E/eel e deliberazione 206/2025/E/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la “Guida per le connessioni alla rete elettrica di e-distribuzione”, di e-distribuzione S.p.A., agosto 2019, Ed 7.0 - B1/62 e, in particolare, il paragrafo B.3 della Sezione B, recante “Modalità e condizioni contrattuali per l’erogazione da parte di e-distribuzione per servizio di connessione alla rete elettrica per impianti di produzione” (di seguito: Guida connessioni);
- il “Regolamento per l'accesso e l'utilizzo del portale produttori di e-distribuzione s.p.a.” (di seguito: Regolamento Portale);
- il vigente assetto organizzativo dell’Autorità;
- la nota (prot. 44951 del 4 luglio 2023), con cui il Direttore della Direzione Legale ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 26 aprile 2024 (prot. Autorità 30290 del 26 aprile 2024), Sunprime Generation S.r.l. (di seguito: Sunprime o reclamante) ha contestato a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: e-distribuzione o gestore) il ritardo nella realizzazione dei lavori delle opere di rete per la connessione di un impianto fotovoltaico, in relazione alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 294203478, chiedendo l’erogazione del conseguente indennizzo automatico ai sensi del TICA;
2. con nota del 3 maggio 2024 (prot. 31685), l’Autorità ha trasmesso al reclamante una richiesta di integrazione documentale del reclamo;
3. con nota sempre del 3 maggio 2024 (prot. Autorità 31773 del 3 maggio 2024), il reclamante ha risposto alla richiesta di integrazione;
4. con nota del 14 maggio 2024 (prot. 34218), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
5. in data 30 maggio 2024 (prot. Autorità 39065 del 30 maggio 2024), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva;
6. in data 5 giugno 2024 (prot. Autorità 40971 del 6 giugno 2024), Sunprime ha replicato alla memoria del gestore;
7. in data 17 giugno 2024 (prot. Autorità 42718 del 17 giugno 2024), e-distribuzione ha controreplicato alla replica del reclamante;
8. con nota del 13 settembre 2024 (prot. 65105), l’Autorità ha convocato un’audizione tra le parti;
9. con nota del 25 settembre 2024 (prot. 67655), l’Autorità ha trasmesso alle parti il verbale della audizione, svoltasi in pari data;
10. con nota del 28 novembre 2024 (prot. 83319), l’Autorità ha comunicato la proroga della sospensione del procedimento di trattazione del reclamo - già disposta fino al

25 novembre 2024 su richiesta delle parti nel verbale di audizione - fino al 20 gennaio 2025;

11. con nota del 17 gennaio 2025 (prot. Autorità 3137 del 20 gennaio 2025), Sunprime ha chiesto una ulteriore proroga della sospensione fino al 7 marzo 2025, essendo l'interlocuzione tra le parti finalizzata ad una bonaria composizione ancora in corso;
12. con nota del 21 gennaio 2025 (prot. 3641), l'Autorità ha comunicato alle parti l'ulteriore proroga della sospensione fino al 7 marzo 2025 in attesa dell'esito del confronto ancora aperto;
13. con nota del 10 febbraio 2025 (prot. Autorità 9014 dell'11 febbraio 2025), e-distribuzione ha trasmesso per conoscenza all'Autorità la proposta di risoluzione bonaria inviata al reclamante in data 6 febbraio 2025;
14. con nota del 12 marzo 2025 (prot. 17321) - non essendo pervenuta dalle parti alcuna comunicazione sull'esito del confronto entro il suddetto termine del 7 marzo 2025 - l'Autorità ha comunicato l'ulteriore proroga della citata sospensione, concedendo termine alle parti fino al 30 aprile 2025 per fornire comunicazione dell'esito del confronto;
15. con nota del 5 maggio 2025 (prot. Autorità 31046 del 6 maggio 2025), Sunprime ha comunicato di non accettare la proposta di transazione ricevuta dal gestore, rimettendosi, quindi, alla decisione del reclamo da parte dell'Autorità;
16. con nota del 16 maggio 2025 (prot. 34136), l'Autorità ha trasmesso al gestore una richiesta di informazioni;
17. con nota del 20 maggio 2025 (prot. Autorità 35440 del 21 maggio 2025), il gestore ha risposto alla richiesta di informazioni;
18. in data 21 maggio 2025, la Direzione Mercati Energia ha trasmesso il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

19. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del decreto legislativo 79/99;
 - a. l'articolo 1, comma 1, secondo cui, tra l'altro, l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oggi Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica);
 - b. l'articolo 9 comma 1, secondo cui, tra l'altro le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti elettriche tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità in materia di tariffe, contributi e oneri;
20. rilevano, altresì, le seguenti disposizioni del TICA:
 - l'articolo 1, comma 1.1, lettera p), secondo cui l'impianto per la connessione è l'insieme degli impianti realizzati a partire dal punto di inserimento sulla rete esistente, necessari per la connessione alla rete di un impianto di produzione.

L'impianto per la connessione è costituito dall'impianto di rete per la connessione e dall'impianto di utenza per la connessione;

- l'articolo 1, comma 1.1, lettera q), secondo cui l'impianto di rete per la connessione è la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete, compresa tra il punto di inserimento sulla rete esistente e il punto di connessione;
- l'articolo 1, comma 1.1, lettera t), secondo cui i lavori complessi sono la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto del gestore di rete in tutti i casi non compresi nella definizione di lavori semplici;
- l'articolo 1, comma 1.1, lettera mm), secondo cui il tempo di realizzazione della connessione è il tempo intercorrente tra la data di completamento dei lavori sul punto di connessione e la data di completamento della connessione;
- l'articolo 4, comma 4.1, secondo cui Terna e le imprese distributrici con almeno 100.000 clienti, entro il 31 dicembre 2011, predispongono un portale informatico finalizzato alla gestione dell'*iter* di connessione. Tale portale è uno strumento complementare a quello implementato da Terna ai fini del GAUDI, secondo i criteri previsti dall'articolo 9, comma 9.3, lettera c), della deliberazione ARG/elt 205/08 e della deliberazione ARG/elt 124/10, e viene utilizzato per lo scambio delle informazioni necessarie per la gestione dell'*iter* di connessione. Terna e le imprese distributrici, al fine di ottimizzare le comunicazioni, possono prevedere che tutte le informazioni necessarie per la gestione dell'*iter* di connessione vengano scambiate unicamente per il tramite del portale informatico;
- l'articolo 10, comma 10.1, lettera b), secondo cui, nel caso di lavori complessi, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 90 (novanta) giorni lavorativi, aumentato di 15 (quindici) giorni lavorativi per ogni km di linea da realizzare in media tensione eccedente il primo chilometro;
- l'articolo 10, comma 10.2, secondo cui qualora la realizzazione della connessione sia impedita dalla impraticabilità del terreno sul sito di connessione il gestore di rete comunica al richiedente la sospensione della prestazione e il tempo di realizzazione della connessione decorre dalla data in cui il richiedente comunica la praticabilità dei terreni interessati;
- l'articolo 14, comma 14.2, secondo cui (tra l'altro) qualora la realizzazione della connessione non avvenga entro i tempi previsti dal citato comma 10.1, lettera b) del TICA, tenuto conto di quanto previsto dai commi 10.2, 10.3 e 10.4 dell'articolo 10 del TICA, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente, a titolo di indennizzo automatico, un ammontare pari al valor massimo tra 20 euro al giorno e il 5% del totale del corrispettivo per la connessione determinato ai sensi dell'articolo 12 o 13 del TICA per ogni giorno lavorativo di ritardo della realizzazione della connessione fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni lavorativi;
- l'articolo 14, comma 14.4, per cui il gestore di rete è tenuto a comunicare tempestivamente al richiedente il verificarsi di cause di forza maggiore o cause

imputabili al richiedente o a terzi che comportino la mancata corresponsione dell'indennizzo automatico;

- l'articolo 40, comma 40.5, in base al quale - in relazione alle richieste di connessione presentate fino al 6 agosto 2023 - gli indennizzi automatici previsti dal medesimo TICA sono corrisposti dal gestore di rete al richiedente entro 30 (trenta) giorni dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato un ritardo. In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico da parte del gestore di rete entro le predette tempistiche, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 10 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. Se il ritardo nell'erogazione dell'indennizzo supera i 90 (novanta) giorni solari, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 40 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo;

21. rilevano altresì:

- il paragrafo B.3 della “Guida alle connessioni”, per cui (tra l'altro) l'accettazione del preventivo e tutte le successive comunicazioni e documentazioni inerenti all'*iter* di connessione devono essere inviate esclusivamente attraverso il Portale Produttori...”;
- l'articolo 8.2 del Regolamento Portale, il quale prevede che il richiedente prende atto e accetta che e-distribuzione invierà, esclusivamente tramite Portale, ogni atto, documentazione e/o comunicazione inerente all'*iter* di connessione.

QUADRO FATTUALE:

22. In data 16 luglio 2021, Sunprime ha presentato a e-distribuzione una richiesta di connessione in relazione ad un impianto di produzione da fonte solare per una potenza in immissione richiesta di 3.300 kW, sito in Strada Provinciale 312 Verrone-Salussola, snc Salussola (BI);
23. in data 10 agosto 2021, il gestore ha emesso il preventivo di connessione avente ID 294203478, dove si prevede (tra l'altro) che “...*Qualora non intendiate avvalervi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione (art.16 Allegato A del TICA) il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori a cura di e-distribuzione S.p.A. è di 106 giorni lavorativi, al netto di eventuali sospensive previste dal TICA (quali ad esempio appuntamenti per sopralluogo in data diversa da quella prevista da e-distribuzione S.p.A. , atti autorizzativi, ecc.)...*”;
24. in data 4 ottobre 2021, il reclamante ha accettato il nuovo preventivo di connessione, senza optare per la realizzazione in proprio dell'impianto di rete;
25. in data 1 luglio 2022, Sunprime ha trasmesso al gestore la comunicazione di chiusura *iter* autorizzativo sia per l'impianto di produzione che per l'impianto di rete, validato da e-distribuzione l'8 luglio 2022;
26. in data 22 giugno 2023, il reclamante ha inviato a e-distribuzione la comunicazione di fine opere strettamente necessarie alla connessione;
27. in data 18 settembre 2023, Sunprime ha contattato il gestore richiedendo di concordare un diverso posizionamento di un sostegno dell'impianto di rete con il

- proprietario dei fondi coltivati a risaia, individuati al Foglio n°1 particelle n° 23 e 24 NCT del Comune di Salussola e dal reclamante asserviti;
28. in data 20 settembre 2023, e-distribuzione ha effettuato un sopralluogo sui terreni destinati alla realizzazione dell'impianto di rete congiuntamente con il menzionato proprietario, il quale ha chiesto di concordare la posizione dei nuovi sostegni e l'accesso ai fondi con il suo affittuario, il quale affermava di non essere a conoscenza dell'intervento dei lavori da realizzare;
 29. in data 28 settembre 2023, detto affittuario ha chiesto a e-distribuzione di attendere la conclusione delle proprie lavorazioni e la fine del raccolto prima di effettuare i lavori sui fondi;
 30. sempre in data 28 settembre 2023 il gestore ha inviato una mail al reclamante evidenziando la non conformità delle opere realizzate dal produttore;
 31. in data 2 ottobre 2023, e-distribuzione ha inserito sospensiva sul lavoro per inaccessibilità terreni che si è conclusa il 23 ottobre 2023, data in cui l'affittuario ha dato comunicazione ad e-distribuzione stessa che i fondi risultavano nuovamente accessibili.
 32. in data 13 ottobre 2023, Sunprime ha fornito riscontro alla suddetta mail del 28 settembre 2023;
 33. in data 11 dicembre 2023, e-distribuzione ha concluso l'esecuzione dei lavori dell'impianto di rete;
 34. con mail del 12 febbraio 2024, Sunprime ha eccepito al gestore il superamento dei 90 giorni a sua disposizione per il completamento dei lavori dell'impianto di rete, i quali avrebbero dovuto essere conclusi entro il 27 ottobre 2023, evidenziando di non aver ricevuto il conseguente indennizzo automatico per 90 giorni lavorativi di ritardo;
 35. con mail del 13 febbraio 2024, il gestore ha riscontrato la suddetta richiesta, precisando che:
 - i giorni lavorativi a propria disposizione per l'ultimazione dei lavori previsti nel preventivo erano 106 (e non 90), decorsi il 22 giugno 2023, data di comunicazione di fine opere strettamente necessarie;
 - risulta inserita dai tecnici una sospensiva per impraticabilità terreni, perché non potevano finire i lavori dal 2 al 23 ottobre 2023;
 36. con mail sempre del 13 febbraio 2024, il reclamante ha evidenziato al gestore di non rinvenire nel Portale produttori alcuna comunicazione relativa alla suddetta sospensione, riconoscendo però il tempo a disposizione pari a 106 giorni lavorativi come da preventivo e limitando la richiesta di indennizzo a 14 giorni lavorativi;
 37. con mail parimenti del 13 febbraio 2024, e-distribuzione ha risposto a Sunprime che per la sospensiva doveva rivolgersi al tecnico che ha gestito la pratica;
 38. in data 28 febbraio 2024, Sunprime ha presentato reclamo al gestore ribadendo la richiesta di erogazione dell'indennizzo automatico per ogni giorno di ritardo a partire dal 22 novembre 2023 al 12 dicembre 2023;
 39. con nota del 29 marzo 2024, il gestore ha rigettato il reclamo, ribadendo che i lavori dell'impianto di rete sono stati eseguiti entro i termini previsti dal TICA e che, quindi, non ricorrono i presupposti per l'erogazione del richiesto indennizzo automatico: pertanto, il reclamante ha adito la presente sede giustiziale.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

40. Sunprime fa presente di aver inviato la comunicazione di fine opere strettamente necessarie alla realizzazione della connessione in data 22 giugno 2023 e che da tale data *“...ha cominciato a decorrere il termine di 106 giorni lavorativi per lo svolgimento dei lavori di connessione. Il 21/11/2023 è scaduto il termine di 106 giorni per la realizzazione delle opere di connessione. I lavori a carico del Gestore sono stati tuttavia completati solamente in data 12.12.2023, con un ritardo complessivo di 14 giorni...”*;
41. pertanto, il reclamante ha chiesto *“...chiarimenti e, contestualmente, la liquidazione degli indennizzi automatici ai sensi dell’art. 14 comma 2 TICA, i quali sono stati negati dal Gestore con comunicazione e-mail del 13.02.2024, nella quale quest’ultimo asseriva il verificarsi di una sospensiva per impraticabilità dei terreni a far data dal 02.10.2023 sino al 23.10.2023. In tale comunicazione si legge: “i tecnici da quanto risulta hanno inserito una sospensiva per impraticabilità terreni perché non potevano finire i lavori dal 02.10 al 23.10...Anteriormente a tale comunicazione...la Società non ha mai ricevuto notizia di tale sospensiva, né tramite comunicazione da parte del Gestore, né tramite Portale Produttori. Peraltro, a fronte della richiesta di evidenze di tale comunicazione, il Gestore si è limitato a reindirizzare la Società al tecnico incaricato della gestione della pratica di connessione, senza fornire elementi atti a rappresentare l’avvenuta comunicazione...”*;
42. Sunprime evidenzia che - nella risposta fornita al pre-reclamo - il gestore ha continuato a negare il riconoscimento dell’indennizzo previsto all’articolo 14.2 del TICA, reputando i lavori svoltisi entro i termini di cui al preventivo, in ragione dell’intervenuta sospensiva ed affermando di aver *“...comunicato telefonicamente la sospensione dei termini indicati nel preventivo, per il periodo compreso dal 02.10.2023 al 23.10.2023 a causa di impraticabilità dei terreni posti nelle vicinanze del sito di connessione...”*;
43. per Sunprime, però, *“...tale circostanza – che pur non risulta alla Società – quand’anche dovesse trovare conferma in risultanze istruttorie, non sarebbe comunque idonea a produrre l’effetto della comunicazione prescritto dal TICA e dalla Guida per le Connessioni applicata dal Gestore medesimo. Infatti, se ai sensi dell’art. 10.2 dell’Allegato A del TICA è previsto che “Nel caso in cui la realizzazione della connessione sia impedita dalla impraticabilità del terreno sul sito di connessione il gestore di rete comunica al richiedente la sospensione della prestazione e il tempo di realizzazione della connessione decorre dalla data in cui il richiedente comunica la praticabilità dei terreni interessati.”*, tale previsione deve essere necessariamente coordinata con le definizioni di cui all’art. 1.1, lett. i) e k) per le quali *“data di invio di una comunicazione è: per le comunicazioni scritte, la data risultante dalla ricevuta del fax, ovvero dalla ricevuta o timbro postale di invio; per le comunicazioni trasmesse tramite portale informatico, la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo comprovata da apposita ricevuta rilasciata*

all'atto dell'inserimento; per le comunicazioni trasmesse tramite posta elettronica certificata, la data di invio della comunicazione; per le comunicazioni presentate presso uffici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;" e "data di ricevimento di una comunicazione è: per le comunicazioni trasmesse tramite fax, il giorno risultante dalla ricevuta del fax; per le comunicazioni trasmesse tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il giorno lavorativo successivo a quello risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata; per le comunicazioni trasmesse tramite portale informatico, la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo comprovata da apposita ricevuta rilasciata all'atto dell'inserimento; per le comunicazioni trasmesse tramite posta elettronica certificata, la data di invio della comunicazione; per le comunicazioni presentate presso uffici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;" , non essendo prevista, quale modalità di comunicazione produttiva degli effetti previsti dalle previsioni del TICA, la semplice telefonata, alla quale il Gestore sembra attribuire valore di formale notifica...";

44. *il reclamante, aggiunge che - essendo nella Guida per le Connessioni di e-distribuzione previsto, alla sezione B.3, che "L'accettazione del preventivo e tutte le successive comunicazioni e documentazioni inerenti l'iter di connessione devono essere inviate esclusivamente attraverso il Portale Produttori." - si deve ritenere che "...salvi i casi in cui è specificamente individuata una modalità diversa di comunicazione, nonché salve le altre forme di comunicazione espressamente previste dal TICA o dalla legge quali giuridicamente rilevanti, per le pratiche di connessione il richiedente ed il Gestore comunicano esclusivamente tramite il Portale Produttori...";*
45. *Sunprime sottolinea, poi, che "...la comunicazione di cui all'art. 10.2 All. A del TICA, essendo per sua natura, da un lato, potenziale fonte di pregiudizio per il richiedente nella misura in cui dilata le tempistiche, prevedendo una definizione della procedura a data incerta, e dall'altro, causa di esclusione, per quest'ultimo, della tutela indennitaria automatica prevista per il superamento di tale termine da parte del Gestore, non possa essere effettuata con mezzi e secondo modalità prive di un minimo livello di garanzia di certezza del ricevimento e della conoscenza del suo contenuto. A tal proposito, peraltro, si considerino le problematiche che potrebbero risultare, in caso contrario, nell'applicazione pratica della previsione per cui il periodo di sospensione è destinato a cessare solamente nel momento in cui avviene la successiva comunicazione del richiedente con la quale si informa il Gestore della praticabilità dei terreni. Non si comprende, infatti, in che modo potrebbe mai, in tale evenienza, il richiedente comunicare il venir meno della causa della sospensione senza nemmeno avere conoscenza dell'intervenuta sospensione...";*
46. *per il reclamante, poi, nessun rilievo assume l'argomento del gestore per cui la sospensiva non avrebbe riguardato "...il terreno del sito di connessione bensì fondi limitrofi, nella titolarità di soggetti terzi ed oggetto della documentazione autorizzativa fornita dal produttore, ai quali ci è stato impedito l'accesso per il tempo strettamente necessario alla libera conduzione degli stessi"...", in quanto tale circostanza "...non sembra avere rilevanza, ai sensi del TICA, così come nella Guida*

per le Conessioni del Gestore, essendo previsto in entrambi che, ai fini della sospensiva, l'impraticabilità deve riguardare il terreno del sito della connessione (Cfr. art. 10.2 All. A del TICA e sez. B.8.5.1. della Guida per le Conessioni di e-distribuzione), e non anche i terreni limitrofi. Peraltro, non risulta comunicato alcunché neppure in relazione ai medesimi...";

47. *Sunprime lamenta, altresì, che "...non è stata comunicata dal Gestore neppure alcuna delle altre circostanze specificate nella sua risposta, e cioè, segnatamente, l'allagamento del terreno oggetto di posa dei blocchi di fondazione nei terreni limitrofi al sito di connessione, e la presenza di azienda agricola nella medesima area, con conseguente necessità di gestire le interferenze tra la realizzazione della connessione e le attività agricole ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. A tal proposito si segnala che, qualora le stesse fossero state comunicate nelle forme dovute, o financo per le vie brevi, la Società avrebbe potuto adoperarsi al fine di risolvere la questione in termini ragionevoli. Al contrario, non avendo il Gestore comunicato in alcun modo tali eventi, né la conseguente sospensione dei termini, non può il medesimo andare esente dall'obbligo di corresponsione degli indennizzi automatici adducendo solamente in tale ultima sede, e comunque a connessione ultimata, asserite ragioni non tempestivamente rappresentate, risultando la condotta del Gestore anche in evidente contrasto con il dettato dell'art. 1175 c.c...";*
48. *per Sunprime, è emblematico che il gestore riferisca di aver "...inserito sospensiva sul lavoro per inaccessibilità terreni" a seguito di interlocuzioni con soggetti diversi dalla Società, e di aver concluso la medesima a fronte di comunicazione da parte dei medesimi soggetti, senza che alla Società fosse comunicato alcunché dal Gestore in relazione a tali eventi...";*
49. *in relazione alla argomentazione del gestore di ritenere come evento impeditivo l'allagamento del terreno che avrebbe dovuto ospitare la realizzazione degli elettrodotti, il reclamante evidenzia "...dai documenti prodotti allegati alla presente, le opere oggetto dell'intervento si limitano alla costruzione di tre soli pali a sostegno della rete elettrica, collocati a margine della strada. Non si comprende dunque come l'allagamento del fondo possa aver impattato la realizzazione di opere poste a margine dello stesso...";*
50. *parimenti, Sunprime ritiene che l'inattività del gestore non possa fondarsi sulla presenza di una diversa impresa operante all'interno del fondo in questione - che gli avrebbe impedito di accedere al terreno in ragione di presunti danni che i mezzi di e-distribuzione avrebbero causato al raccolto - posto che "...lo stesso è titolare di un diritto di servitù sui terreni di cui trattasi, in forza del quale ha la più ampia facoltà di (i) far accedere sul fondo asservito per la costruzione dell'Impianto il proprio personale e/o chi per esso, anche con i mezzi d'opera e di trasporto e per l'espletamento dell'attività di esercizio e manutenzione, ordinaria e straordinaria, dell'Impianto...";*
51. *con riferimento, poi, alla argomentazione del gestore per cui le opere strettamente necessarie alla realizzazione della connessione non sono state completate il 22 giugno 2023 - e che pertanto tale data non possa ritenersi idonea ai fini della decorrenza della tempistica in capo al gestore per l'esecuzione delle opere di rete -*

Sunprime rileva che e-distribuzione “...non ha mai notificato la Società in tal senso, rigettando formalmente le opere, che pertanto devono ritenersi accettate dal Gestore. Giova poi evidenziare che gli interventi di cui trattasi consistono in attività complesse, che richiedono una pregressa fase di progettazione, approvvigionamento dei materiali e realizzazione vera e propria di opere quali (i) la cabina di consegna, con relative opere civili, (ii) la cabina utente con relativo dispositivo generale e opere civili, nonché (iii) tutte le formalità associate. Tanto premesso appare dunque evidente che le “difformità” fatte valere oggi da e-distribuzione – come il lieve danneggiamento di una porta di accesso o la presenza di alcuni materiali residui all’interno della cabina (cfr. sul punto doc 4, pagg. 10 ss.) – siano marginalissime rispetto all’entità delle opere stesse, e comunque non tali da impedire al Gestore lo svolgimento dei lavori di sua competenza...”;

52. pertanto, il reclamante chiede che “...vengano liquidati gli indennizzi automatici ai sensi dell’art. 14 comma 2 per ogni giorno di ritardo a partire dal 21/11/2023 fino al 12/12/2023...”.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

53. e-distribuzione fa presente di aver “...già comunicato telefonicamente a suo tempo ai tecnici incaricati dal produttore, i tempi per l’esecuzione delle opere di rete in capo al gestore sono stati sospesi per il periodo compreso dal 02/10/2023 al 23/10/2023 a causa di “impraticabilità dei terreni” posti nelle vicinanze del sito di connessione...” sottolineando che “...detta sospensiva non ha riguardato il terreno del sito di connessione bensì fondi limitrofi, nella titolarità di soggetti terzi ed oggetto della documentazione autorizzativa fornita dal produttore, ai quali ci è stato impedito l’accesso per il tempo strettamente necessario alla libera conduzione degli stessi...”;
54. il gestore rileva che “...In occasione del tentativo di accesso ai fondi in argomento, oltre ad aver rilevato l’allagamento del terreno oggetto di posa dei blocchi di fondazione della nuova linea elettrica, è stata altresì rilevata la presenza di impresa agricola operante all’interno della medesima area. Sulla scorta di quanto esposto, si rappresenta che la contemporanea operatività di più imprese sullo stesso sito, in assenza di un piano coordinato per la sicurezza, non sarebbe risultata comunque compatibile con quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 81/08...”;
55. per e-distribuzione “...tale contesto ha determinato l’impossibilità di porre in essere, in condizioni di sicurezza, gli adempimenti a carico al Gestore di Rete consistenti nella posa dei sostegni di linea e del relativo conduttore aereo. Conseguentemente la scrivente, rivoltasi al proprietario dei fondi (al quale il produttore si era già rivolto per l’ottenimento delle relative autorizzazioni), è stata da questi invitata a coordinarsi per l’esecuzione dei suddetti lavori di rete direttamente con il conduttore dei terreni in questione. Per l’effetto quest’ultimo, in data 28/09/2023, rendeva edotti i tecnici della scrivente società che lo hanno contattato riguardo l’indisponibilità a far accedere i mezzi di ED per l’inizio delle opere di rete atteso che, in caso

- contrario, sarebbe stato irrimediabilmente danneggiato il raccolto dell'intera annata agraria con un significativo danno economico a suo carico...";*
56. a riprova il gestore ha allegato la dichiarazione resa dall'affittuario dei terreni in argomento "*...nella quale si precisa che l'area oggetto di realizzazione delle opere di rete è tornata ad essere accessibile al gestore solo a decorrere dalla data del 23/10/2023...";*
57. il gestore inoltre, con riferimento alla "*...dichiarazione di fine opere strettamente necessarie resa dal reclamante il 22/06/2023 - che si ricorda ha comportato la decorrenza dei tempi in capo al gestore per l'esecuzione delle opere di rete - si ritiene opportuno rappresentare che in occasione del sopralluogo successivamente eseguito il 20/09/2023, sono emerse delle non conformità relative alle opere realizzate dal produttore che hanno determinato la loro inidoneità ai fini della realizzazione della connessione. Sotto tale profilo si segnala che la controparte ha avuto evidenza delle suddette difformità riscontrate in loco sia telefonicamente sia tramite l'invio in data 28/09/2023 di una e-mail al professionista incaricato dal reclamante...il quale, con successiva mail del 13/10/2023, ha comunicato al tecnico della scrivente società di aver provveduto a rendere idonee le opere in argomento tramite l'eliminazione dei difetti emersi, risultati incompatibili con l'inizio dei lavori da parte del gestore...";*
58. per e-distribuzione "*...appare chiaro come anche la dichiarazione di fine opere resa dal produttore il 22/06/2023 non possa ritenersi idonea ai fini della decorrenza della tempistica in capo a ED per la realizzazione delle opere di rete...";*
59. ad avviso del gestore "*...risulta per tabulas come l'applicazione della sospensiva abbia trovata ampia legittimazione sia con riguardo alle difformità riscontrate in fase di sopralluogo, a valle della trasmissione della comunicazione attestante la fine opere, sia con riguardo all'impraticabilità dei terreni adiacenti al sito di produzione, come innanzi riferito. In tale contesto, dunque, il termine ultimo previsto per l'esecuzione delle opere di rete da parte di ED è coincisa con la data del 14/12/2023 per effetto della sospensiva applicata in forza dell'art. 10.2 del TICA al termine inizialmente previsto e corrispondente alla data del 21/11/2023...";*
60. per e-distribuzione, quindi, appare evidente che "*...alcun pregio assume la richiesta della reclamante di ottenere la corresponsione di una somma a titolo di indennizzo automatico previsto dal TICA per un asserito ritardo nell'esecuzione dei lavori a carico di ED, non sussistendo le ragioni fondanti per la relativa erogazione...".*

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

61. Prima di addentrarsi nel merito della decisione, anche nel caso che ci occupa (come anche di recente avvenuto con la pronuncia giustiziale assunta con deliberazione 153/2025/E/eel) giova evidenziare in termini generali che - in base all'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 79/99 - le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche, nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità in materia di tariffe, contributi e oneri;

62. pertanto, il gestore di rete - in qualità di soggetto concessionario del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica - ha l'obbligo di connessione di terzi in funzione delle condizioni di rete e della disciplina contenuta nel TICA;
63. tale testo regolatorio (tra l'altro) contiene - come più volte ribadito dalla Giustizia Amministrativa (da ultimo con sentenze n. 298/2023 e n. 1262/2022 del TAR Lombardia) - norme sui termini di attivazione delle connessioni, la cui *"...ratio risiede nella esigenza di incentivare i gestori di rete al rispetto delle tempistiche di erogazione del servizio...talché necessitata si appalesa la fissazione ex ante di regole chiare e certe circa la effettiva latitudine dei correlati obblighi, garantendo in tal guisa, ed in definitiva, la certezza e la prevedibilità del quadro normativo e la tutela dell'affidamento di essi gestori...E' dunque ragionevole interpretare le disposizioni in esame come costituenti il frutto di una scelta regolatoria che - nel bilanciamento degli interessi in gioco - ha reputato di assegnare preminenza a quello afferente alla certezza, alla prevedibilità ed alla calcolabilità per il gestore di rete delle conseguenze giuridiche rivenienti dalle proprie azioni o omissioni..."*;
64. in sintesi, il gestore ha l'obbligo di eseguire gli adempimenti previsti dal TICA nel tempo per essi stabilito, risultando l'esecuzione degli stessi oltre detto termine non un comportamento consentito, pur se (talvolta) indennizzato, bensì un inadempimento contrattuale, oltre che della regolazione;
65. nella stragrande maggioranza degli adempimenti a carico del gestore, il TICA prevede espressamente il termine temporale entro il quale gli stessi devono essere svolti;
66. tuttavia, anche nelle residuali casistiche in cui non sia previsto un termine specifico entro cui l'adempimento deve essere svolto, il relativo tempo di svolgimento non è comunque rimesso alla libera determinazione del gestore di rete;
67. infatti, al di là delle specifiche previsioni in cui il TICA indica che uno specifico adempimento deve essere svolto tempestivamente, deve considerarsi la valenza generale dell'articolo 14, comma 14.4 del TICA, il quale impone al gestore di comunicare tempestivamente al richiedente il verificarsi di cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi che comportino la mancata corresponsione dell'indennizzo automatico;
68. in sintesi, la suddetta disposizione prevede che - affinché le cause di forza maggiore o imputabili al richiedente o a terzi giustificano un ritardo del gestore e, quindi, comportino la mancata corresponsione dell'indennizzo automatico - non solo devono verificarsi, ma debbono essere anche comunicate e ciò debba avvenire in modo tempestivo;
69. e il principio di tempestività è applicabile ad ogni adempimento che incida sui tempi che il gestore è tenuto ad eseguire al fine di garantire il rispetto di uno standard prestazionale;
70. se è vero che detto principio non coincide con un numero di giorni predefinito *una tantum*, è pur vero che - non solo in considerazione del significato semantico del termine stesso. ma anche del dovere di diligenza professionale e del generale principio di buona fede e correttezza - la tempestività impone necessariamente un onere di prossimità temporale;

71. al riguardo, giova ricordare che l’Autorità ha già avuto modo di far presente (cfr. la decisione adottata con deliberazione 560/2018/E/eel) che “...rientra nei doveri di diligenza professionale cd. specifica o qualificata (di cui al comma 2 dell’articolo 1176 del codice civile) richiesta ad un operatore professionale, quale è il gestore della rete pubblica di distribuzione dell’energia elettrica, non solo controllare che la documentazione presentata dal richiedente la connessione, in ordine all’ottenimento dei prescritti atti autorizzativi, sia completa o meno, ma anche effettuare tale verifica in tempi ragionevolmente brevi (come si desume, ad esempio, anche dall’articolo 10, comma 6bis del TICA, secondo cui “Il gestore di rete, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa di cui al comma 10.6, verificata la completezza della predetta documentazione [...]. Qualora la documentazione di cui al comma 10.6 risulti incompleta, con le medesime tempistiche il gestore di rete procede ad inviare una richiesta di integrazione al richiedente”). Ciò al fine di poter, nel più breve tempo possibile, dare avvio ai lavori di realizzazione della connessione, nel caso in cui la verifica di completezza dia esito positivo, ovvero, di consentire al soggetto richiedente la connessione di produrre i documenti mancanti, in caso di esito negativo...Tale inerzia del gestore non risulta in alcun modo giustificabile posto che l’esercente, sotto tale profilo, non ha evidenziato, a propria discolpa, circostanze imprevedibili e non superabili con la dovuta diligenza...È infatti evidente che procrastinare senza alcuna motivazione la comunicazione dell’esito dei controlli di completezza della documentazione – con conseguente ingiustificato prolungamento dell’iter di connessione a danno del reclamante – costituisce comportamento contrario ai citati principi di diligenza professionale, a cui dovrebbe essere improntata l’azione del gestore, erogatore di un servizio di pubblica utilità...” (tale decisione - peraltro adottata verso l’attuale gestore - si è consolidata perché non è stata dallo stesso gestore impugnata);
72. pertanto, la presenza o l’insorgenza di una causa che incide sul decorso del tempo a disposizione del gestore per eseguire un adempimento - e quindi sulla erogazione dell’indennizzo automatico ove previsto - deve essere comunicata a ridosso del momento in cui la stessa causa è conosciuta o comunque conoscibile tramite la dovuta attività di verifica, in base alle circostanze specifiche (cfr. la decisione assunta con deliberazione 153/2025/E/eel);
73. giova inoltre evidenziare che:
- l’articolo 4 del TICA ha prescritto - alle imprese distributrici con almeno 100.000 clienti - di predisporre un portale informatico finalizzato alla gestione dell’iter di connessione, da utilizzare per lo scambio delle informazioni necessarie per la gestione dell’iter di connessione, con facoltà di prevedere che tutte le informazioni necessarie per la gestione dell’iter di connessione vengano scambiate unicamente per il tramite del portale informatico;
 - la Guida connessioni prevede che l’accettazione del preventivo e tutte le successive comunicazioni e documentazioni inerenti all’iter di connessione devono essere inviate esclusivamente attraverso il Portale Produttori;

- l'articolo 8.2 del Regolamento Portale prevede espressamente che “...*Il Richiedente prende altresì atto e accetta che e-distribuzione invierà, esclusivamente tramite Portale, ogni atto, documentazione e/o comunicazione inerente l'iter di connessione...*”;
- 74. ciò premesso, si evidenzia che, sotto il profilo regolatorio, la realizzazione della connessione deve avvenire entro il tempo definito dall'articolo 1, comma 1.1, lettera mm) del TICA, e indicato nel preventivo messo a disposizione dal gestore di rete (che nel caso di specie prevedeva la realizzazione di lavori complessi con tempo di realizzazione della connessione pari a 106 giorni lavorativi): in generale detto tempo decorre dall'ultimo adempimento tra la comunicazione di fine iter autorizzativo e la comunicazione di completamento delle opere necessarie alla connessione a carico del richiedente, nel caso di specie avvenuta per ultima;
- 75. nel caso di specie, e-distribuzione ha in primo luogo respinto la richiesta di indennizzo del reclamante in virtù della sospensiva - disposta dal 2 al 23 ottobre 2023 - sullo scorrere del tempo a disposizione per la realizzazione dei lavori di rete indicata nel 22 giugno 2023 - per inaccessibilità/impraticabilità, in detto periodo, dei terreni destinati all'impianto di rete;
- 76. in particolare, dalla documentazione prodotta, risulta che - nella nota del 29 marzo 2023 di risposta al reclamo ricevuto da Sunprime - e-distribuzione ha confermato (in linea con precedente nota del 20 marzo 2023) che i tempi per l'esecuzione delle opere di rete in capo al gestore sono stati sospesi per il periodo compreso dal 2 al 23 ottobre 2023 a causa di “impraticabilità dei terreni” posti nelle vicinanze del sito di connessione “...*come già comunicato telefonicamente a suo tempo ai tecnici incaricati dal produttore...*”;
- 77. in relazione a quanto sopra, in generale si osserva che - per essere rilevanti e, quindi, efficaci le comunicazioni tra le parti inerenti all'iter di connessione devono avvenire nella forma prescritta dalle fonti normative - *id est* tramite Portale Produttori - (giò ricordare che nel procedimento di trattazione di altro reclamo avente ad oggetto la pratica di connessione ID 325168942 la stessa e-distribuzione ebbe a dichiarare che “...*come prescritto dal TICA (Art. 4.1)...tutte le comunicazioni relative all'iter di connessione vengono pubblicate esclusivamente sul portale produttori che, dunque, rappresenta l'unico canale di inoltro e di trasmissione delle comunicazioni attinenti l'iter di connessione...*” - e con la dovuta tempestività indicata nel quadro regolatorio sopra esposto per le rappresentate esigenze di certezza e verificabilità (nel caso) della causa giustificativa;
- 78. quindi, senza dover entrare nel merito della causa di sospensione basata sulla inagibilità dei terreni, basta osservare che il gestore avrebbe dovuto comunicarla a Sunprime tramite Portale e tempestivamente;
- 79. nel caso di specie la comunicazione della causa di sospensione è stata comunicata tramite Portale solo con la nota del 20 marzo 2024 - cioè a distanza di oltre 5 mesi dall'insorgere della stessa - e, quindi non tempestivamente (peraltro a lavori di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione già conclusi);
- 80. ed è del tutto irrilevante l'accento (peraltro generico) di aver “...*comunicato telefonicamente a suo tempo ai tecnici incaricati dal produttore...*” come modalità

informativa verso il reclamante della disposta sospensione, essendo diritto anche dello stesso (non solo del gestore) pretendere di ricevere le comunicazioni tempestivamente tramite Portale;

81. per mera completezza, si osserva come il rispetto della forma e del tempo delle comunicazioni serva a prevenire e/o neutralizzare anche condotte come quella consistente nella produzione della dichiarazione assunta presso l'affittuario in data 18 marzo 2024, esempio di condotta non rispettosa delle esigenze di certezza e verificabilità;
82. pertanto, poiché la causa di sospensione “per inaccessibilità terreni” è stata applicata dal gestore non legittimamente, i giorni lavorativi dal 2 ottobre al 23 ottobre 2023 devono essere computati nel tempo impiegato dal gestore per ultimare i lavori di rete: quindi, detta sospensiva non può come tale essere posta alla base del rifiuto ad erogare il richiesto indennizzo automatico;
83. si deve dar conto anche che - nella citata memoria del 29 maggio 2025 - il gestore ha dichiarato che *“...con riferimento alla dichiarazione di fine opere strettamente necessarie resa dal reclamante il 22/06/2023 ai sensi degli artt. 7.9 e 7.10 del TICA - che si ricorda ha comportato la decorrenza dei tempi in capo al gestore per l'esecuzione delle opere di rete - si ritiene opportuno rappresentare che in occasione del sopralluogo successivamente eseguito il 20/09/2023, sono emerse delle non conformità relative alle opere realizzate dal produttore che hanno determinato la loro inidoneità ai fini della realizzazione della connessione. Sotto tale profilo si segnala che la controparte ha avuto evidenza delle suddette difformità riscontrate in loco sia telefonicamente sia tramite l'invio in data 28/09/2023 di una e-mail al professionista incaricato dal reclamante...il quale, con successiva mail del 13/10/2023, ha comunicato al tecnico della scrivente società di aver provveduto a rendere idonee le opere in argomento tramite l'eliminazione dei difetti emersi, risultati incompatibili con l'inizio dei lavori da parte del gestore. Sulla scorta di quanto esposto, appare chiaro che la dichiarazione di fine opere resa dal produttore il 22/06/2023 non possa ritenersi idonea ai fini della decorrenza della tempistica in capo a ED per la realizzazione delle opere di rete. In conclusione risulta per tabulas come l'applicazione della sospensiva abbia trovata ampia legittimazione sia con riguardo alle difformità riscontrate in fase di sopralluogo, a valle della trasmissione della comunicazione attestante la fine opere, sia con riguardo all'impraticabilità dei terreni adiacenti al sito di produzione, come innanzi riferito. In tale contesto, dunque, il termine ultimo previsto per l'esecuzione delle opere di rete da parte di ED è coincisa con la data del 14/12/2023 per effetto della sospensiva applicata in forza dell'art. 10.2 del TICA al termine inizialmente previsto e corrispondente alla data del 21/11/2023...”*;
84. con riferimento a detta argomentazione, non può non osservarsi in prima battuta che - sulla comunicazione di fine opere è intervenuta la validazione da parte del gestore, la quale ha fatto decorrere il termine per l'avvio dei lavori pur nello stato delle opere risultante dai rilievi fotografici prodotti dal gestore, come del resto, espressamente indicato nella suddetta memoria e confermato nella successiva nota del 15 giugno 2024, dove lo stesso espressamente dice *“ ...In relazione alla comunicazione di fine*

opere strettamente necessarie, trasmessa dal reclamante il 22/06/2023 ai sensi degli artt. 7.9 e 7.10 del TICA, si precisa che si tratta di una dichiarazione resa dallo stesso produttore e dalla cui trasmissione sono iniziati a decorrere i tempi in capo al gestore per l'esecuzione delle opere di rete...": quindi, sul punto il gestore imputet hoc sibi;

85. ciò posto, non può parimenti non osservarsi che - a seguito del sopralluogo effettuato in data 20 settembre 2023 - con mail del 28 settembre 2023 il gestore ha comunicato al professionista incaricato dal reclamante la presenza di difformità nelle opere, facendo presente che per detta ragione *"...al momento non possiamo allestire il locale..."* (a ciò ha fatto poi seguito la mail di risposta datata 13 ottobre 2023 del professionista incaricato dal reclamante);
86. quindi, se da un lato l'incauta validazione ha comportato il decorso del tempo a disposizione del gestore per l'esecuzione dei lavori di rete, una volta però che lo stesso gestore ha rilevato ed evidenziato al reclamante lo stato di incompletezza della opere che non permetteva obiettivamente di eseguire i lavori di rete, il tempo a disposizione per la loro esecuzione (inizialmente decorso solo a causa della avvenuta validazione) non può che essersi sospeso fino alla completa realizzazione di dette opere, non potendo certo ritenersi meritevole di nessuna ulteriore tutela (oltre quella derivata dalla iniziale validazione) una comunicazione di fine opere inviata nonostante siffatto stato di incompletezza delle opere, in violazione dell'articolo 7, comma 7.10 del TICA e dei principi di correttezza e buona fede (cfr. sul punto anche deliberazione 206/2025/E/eel e TAR Lombardia, sentenza n. 1262/2022);
87. ciò posto, si deve dar conto anche che - nella citata memoria del 30 maggio 2024 - il gestore ha dichiarato che *"...con riferimento alla dichiarazione di fine opere strettamente necessarie resa dal reclamante il 22/06/2023 ai sensi degli artt. 7.9 e 7.10 del TICA - che si ricorda ha comportato la decorrenza dei tempi in capo al gestore per l'esecuzione delle opere di rete - si ritiene opportuno rappresentare che in occasione del sopralluogo successivamente eseguito il 20/09/2023, sono emerse delle non conformità relative alle opere realizzate dal produttore che hanno determinato la loro inidoneità ai fini della realizzazione della connessione. Sotto tale profilo si segnala che la controparte ha avuto evidenza delle suddette difformità riscontrate in loco sia telefonicamente sia tramite l'invio in data 28/09/2023 di una e-mail al professionista incaricato dal reclamante...il quale, con successiva mail del 13/10/2023, ha comunicato al tecnico della scrivente società di aver provveduto a rendere idonee le opere in argomento tramite l'eliminazione dei difetti emersi, risultati incompatibili con l'inizio dei lavori da parte del gestore. Sulla scorta di quanto esposto, appare chiaro che la dichiarazione di fine opere resa dal produttore il 22/06/2023 non possa ritenersi idonea ai fini della decorrenza della tempistica in capo a ED per la realizzazione delle opere di rete. In conclusione, risulta per tabulas come l'applicazione della sospensiva abbia trovata ampia legittimazione sia con riguardo alle difformità riscontrate in fase di sopralluogo, a valle della trasmissione della comunicazione attestante la fine opere, sia con riguardo all'impraticabilità dei terreni adiacenti al sito di produzione, come innanzi riferito. In tale contesto, dunque, il termine ultimo previsto per l'esecuzione delle opere di rete da parte di ED*

è coincisa con la data del 14/12/2023 per effetto della sospensiva applicata in forza dell'art. 10.2 del TICA al termine inizialmente previsto e corrispondente alla data del 21/11/2023...";

88. l'Autorità non può che valutare la portata di detta dichiarazione nella sua interezza, anche alla luce della diligenza professionale "qualificata" che un operatore quale e-distribuzione è tenuto ad osservare;
89. in particolare, dal tenore letterale si rileva che il gestore ha:
 - inizialmente ricordato che la comunicazione di fine ha comportato la decorrenza dei tempi in capo al gestore per l'esecuzione delle opere di rete;
 - appena dopo detto che la dichiarazione di fine opere resa dal produttore il 22/06/2023 non può ritenersi idonea ai fini della decorrenza della tempistica in capo a ED per la realizzazione delle opere di rete;
 - concluso utilizzando l'argomentazione in questione come motivo di legittima sospensiva del termine inizialmente decorso (iniziale decorrenza ribadita anche nella citata successiva nota del 15 giugno 2024);
90. sulla base di tutto quanto sopra, nel caso specifico non può non osservarsi come il gestore;
 - da un lato abbia riconosciuto (anche nell'ultimo atto prodotto in data 15 giugno 2024) che la comunicazione di fine opere ha fatto decorrere il termine per l'avvio dei lavori pur nello stato delle opere risultante dai rilievi fotografici prodotti dal gestore;
 - dall'altro abbia rivendicato - almeno come legittima causa di sospensione del termine inizialmente decorso - le difformità rilevate a seguito del sopralluogo effettuato in data 20 settembre 2023 ed evidenziate con mail del 28 settembre 2023;
 - ciò stante, a tutela del reclamante va riconosciuta in questa sede la decorrenza del tempo per l'esecuzione dei lavori di rete con l'invio della comunicazione di fine opere, a causa di espresso riconoscimento in tal senso fatto dal gestore, il quale sul punto *imputet hoc sibi*;
91. una volta però che lo stesso gestore chiede il riconoscimento almeno della sospensione della decorrenza del tempo per la realizzazione dell'impianto di rete - a causa del rappresentato stato di incompletezza della opere a carico del reclamante - detta sospensione non può che trovare accoglimento, non potendo certo ritenersi meritevole di nessuna ulteriore tutela una comunicazione di fine opere inviata nonostante siffatto stato di incompletezza delle opere, in violazione dell'articolo 7, comma 7.10 del TICA e dei principi di correttezza e buona fede (cfr. sul punto anche deliberazione 206/2025/E/eel e TAR Lombardia, sentenza n. 1262/2022);
92. ne consegue che il tempo di realizzazione della connessione è decorso dal 22 giugno 2023 e si è prolungato fino alla data dell'11 dicembre 2023 di completamento dei lavori di realizzazione dell'impianto di rete, con la sospensiva dal 28 settembre 2023 al 13 ottobre 2023 (pari a 11 giorni lavorativi);
93. in base alle risultanze istruttorie, quindi, è riscontrabile nel caso del presente reclamo che il tempo di realizzazione della connessione imputabile al gestore è stato pari a 108 giorni lavorativi - contro i 106 giorni lavorativi previsti nel preventivo - e,

pertanto, è emerso un ritardo imputabile al gestore di 2 giorni lavorativi, con conseguente obbligo di corrispondere l'indennizzo automatico ai sensi degli articoli 14, comma 14.2 e 40, comma 40.5 del TICA;

94. ogni altra argomentazione delle parti non espressamente esaminata dal Collegio è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidonea a supportare una diversa conclusione

DELIBERA

1. di accogliere parzialmente, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Sunprime Generation S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., in relazione alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 294203478;
2. di prescrivere a e-distribuzione S.p.A. l'erogazione a Sunprime Generation S.r.l., entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, dell'indennizzo automatico ai sensi degli articoli 14, comma 14.2 e 40, comma 40.5 del TICA, per il ritardo di 2 giorni lavorativi imputabile alla medesima e-distribuzione S.p.A. nell'ultimazione dei lavori dell'impianto di rete in relazione alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 294203478;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

3 giugno 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini